

# REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA (approvato con deliberazione di C.C. n° 9 del 27.03.2017)

## TITOLO I

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art.1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, al D.P.R. 10.09.1990, n°285 e alla Legge della Regione Veneto n°18 del 04.03.2010, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativamente ai servizi della polizia mortuaria, intendendosi per tali la destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, i trasporti funebri, la costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché la loro vigilanza, la costruzione di sepolcri privati, la cremazione, e in genere tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
  - per **feretro** si intende l'insieme del cadavere e bara / cassa che lo contiene.
  - per **inumazione** si intende la sepoltura della salma in terra.
  - per **tumulazione** si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba.
  - per **traslazione** si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero.
  - per **esumazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei e mortali da terra.
  - per **estumulazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo.
  - per **celletta ossario** si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.
  - per **ossario comune** si intende il luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.
  - per **nicchia cineraria** si intende un manufatto, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni." (v. par. 13.2 Circ. Min. Sanità 24/93).
  - per **cinerario comune** si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni, e conseguente conferimento a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto. Vanno conferite nel cinerario anche le ceneri per le quali nessuno ha disposto diversamente.

#### Art.2 – Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, sentito, ove previsto, il coordinatore sanitario.

#### Art.3 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone e cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### **Art.4 – Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52, D.P.R. 10.09.1990, n°285, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
  - a) l'orario di apertura e chiusura;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n°241.

### **CAPO II**

#### **OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, OBITORI E RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI**

#### **Art.5 – Cautele**

Peri deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva sono adottate le speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario della U.L.S.S.

#### **Art.6 – Locali di osservazione**

1. Il Comune deve disporre, presso il cimitero ovvero presso una struttura sanitaria, di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
  - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso trattenerle per il previsto periodo di osservazione;
  - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
  - c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
  - d) per le quali vi è richiesta della famiglia (art. 11 comma 1 L.R. 18/2010).
2. Tale deposito può essere istituito dal Comune anche presso ospedali, istituti sanitari, chiese oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
3. Il trasporto al locale di osservazione deve essere fatto in conformità all'art. (trasporto di salme senza funerale) del presente regolamento.

#### **Art.7 – Obitori**

1. In diverso ed apposito locale ovvero presso una struttura sanitaria verranno assolte le seguenti funzioni obitoriali:
  - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
  - b) deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
  - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività;

2. L'obitorio può essere istituito anche presso ospedali o altri enti sanitari, ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

### **CAPO III PERMESSI DI SEPPELLIMENTO**

#### **Art.8 – Permessi di seppellimento**

I permessi di seppellimento vanno consegnati a chi riceve il feretro al cimitero e devono accompagnare il feretro.

#### **Art.9 – Norme di riferimento**

Per quanto non previsto dal capo III, si osservano le disposizioni contenute nei capi II e III del Regolamento di Polizia mortuaria D.P.R.n.285/1990 e nella circolare n.24 del 24 giugno 1993 del Ministero della Sanità pubblicata sulla G.U. 8 luglio 1993, n.158.

### **CAPO IV FERETRI**

#### **Art.10 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali**

1. Nel disporre della salma e dei funerali, ha prevalenza la volontà dello stesso defunto in qualunque modo espressa.
2. In difetto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine:
  - coniuge, unito/a civilmente, convivente di fatto;
  - figli e genitori
  - altri parenti in ordine di grado
  - eredi istituiti.
3. Tale ordine vale anche per le esumazioni, le estumulazioni e i trasferimenti.
4. Il coniuge passato in seconde nozze decade dalla priorità nel disporre eventuali provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

#### **Art.11 – Verifica e chiusura dei feretri**

All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale (art. 21 comma 3 L.R. 18/2010).

#### **Art.12 – Esumazioni**

Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune, che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS (L.R. 18/2010).

#### **Art.13 – Fornitura gratuita di feretri**

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art.18, lettera a), per salme di persone prive di familiari o parenti.

#### **Art.14 – Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o all'inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

## **CAPO V TRASPORTI FUNEBRI**

### **Art.15 – Tipi di trasporto**

1. Nel territorio comunale il servizio dei trasporti funebri è esercitato in regime di libera concorrenza.
2. L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di una apposita autorizzazione del Responsabile del Servizio.
3. Il comune provvede ai servizi di trasporto funebre a proprio carico, a mezzo di ditta presente sul territorio comunale previa gara ufficiosa.

### **Art.16 – Orario dei trasporti**

1. Il Sindaco, con propria ordinanza, disciplina l'orario dei trasporti, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta di un cadavere in transito.
2. Al fine di garantire il corretto svolgimento del lavoro del personale addetto al cimitero, nell'ipotesi di più funerali nello stesso giorno, l'arrivo delle salme al cimitero dovrà essere distanziato almeno di 30 minuti.
3. La ditta incaricata darà comunicazione del trasporto funebre all'ufficio comunale almeno 24 ore prima del funerale.

### **Art.17 – Caratteristiche del mezzo funebre**

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero, è eseguito in un mezzo chiuso, rivestito internamente di lamella metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
2. I mezzi destinati ai trasporti funebri devono essere riconosciuti idonei dalla competente unità sanitaria locale, che ne controlla almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul mezzo in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito dagli organi di vigilanza.

### **Art.18 – Trasporto per e da altri comuni**

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane fuori dal Comune è autorizzato con apposita autorizzazione del Responsabile del Servizio.
2. La domanda deve essere accompagnata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile; nel caso di traslazione successiva all'esumazione o estumulazione è sufficiente il certificato di morte.
3. All'autorizzazione è allegato il verbale di eseguite prescrizioni per trasporto funebre di salma.
4. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri, in rapporto alla sepoltura cui sono destinate, ai sensi dell'art.18.
6. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo di deposito sono autorizzati con unica autorizzazione del Responsabile del Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso. Al di fuori di questo caso, il trasporto delle ceneri da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al primo comma.

### **Art.19 – Trasporto all'estero o dall'estero**

Il trasporto di salma per e da altro Stato avviene secondo le disposizioni di cui agli artt.27, 28, 29, 30, 31 e 32 del D.P.R. n°285 del 10.09.1990 e dell'art. 26 della L.R. 18/2010.

### **Art.20 – Trasporto di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere al deposito di osservazione, prima che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione, deve essere eseguito con autoambulanze o con apposito furgone chiuso, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc, il Sindaco a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Responsabile del servizio di Igiene Pubblica dell'U.L.S.S., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione, o in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

### **Art.21 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Responsabile del Servizio, a seguito di domanda degli interessati.

### **Art.22 – Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri è autorizzato dal Responsabile del Servizio; se il trasporto è da o per l'estero l'autorizzazione sarà data dall'autorità di cui agli artt.27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90. Il trasporto suddetto non è soggetto alle misure igienico precauzionali stabilite per il trasporto di salma. Nel caso in cui i resti mortali da trasportare presentino parti molli, verranno richieste misure precauzionali.
2. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

### **Art.23 – Norme di riferimento**

Per quanto non previsto dal presente Capo V, si osservano le disposizioni contenute del Capo IV del D.P.R. 285/90 e nella circolare del Ministero della Sanità n°24 del 24.06.1996, pubblicata su G.U. del 08.07.1993, n°158 e L.R. 18/2010, nonché le delibere regionali sull'argomento.

## **TITOLO II**

### **CAPO I CIMITERO**

#### **Art.24 – Cimitero Comunale**

Ai sensi dell'art.337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 n°1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale.

#### **Art.25 – Disposizioni generali – vigilanza**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/1990 e art. 43 della L.R. 18/2010.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato;

3. Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune.
4. Alla manutenzione dei cimiteri, cos' come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.

#### **Art.26 – Reparti speciali nel cimitero**

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico (art. 100 D.P.R. 285/90).
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti sono a totale carico delle comunità richiedenti.

#### **Art.27 – Ammissione nel cimitero**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, dovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevuti:
  - i cadaveri, i resti mortali e le ceneri delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri di famiglia concessionaria, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
  - i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che abbiano stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori comune;
  - i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'art. 25 L.R. 18/2010.
3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto, ai sensi del precedente art.26.

#### **Art.28 – Criteri di assegnazione.**

1. Nei cimiteri, le fosse ed i loculi vengono assegnati in ordine consecutivo soltanto al momento del decesso, previa richiesta di un familiare del defunto.
2. E' ammessa la concessione di loculi a persone in vita, residenti nel Comune di Zermeghedo, le quali, al momento della richiesta, abbiano compiuto il 70° anno di età.
3. Per favorire la vicinanza del defunto al proprio coniuge o convivente o congiunto entro il primo grado di parentela, al momento del decesso è consentita, al familiare richiedente in vita, la concessione del loculo vicino.
4. Per favorire la vicinanza del defunto con il proprio coniuge o convivente o congiunto è consentita la concessione di due loculi vicini.
5. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario.

#### **Art.29 – Diritto al seppellimento**

1. Il diritto al seppellimento riguarda la sola salma del defunto indicato nell'atto di autorizzazione o concessione, la sola persona in vita avente i requisiti di cui al precedente art. 17, nonché la salma della persona indicata dal concessionario di cappella al momento della richiesta di tumulazione.
2. In presenza di situazioni di particolare gravità od emergenza, il Sindaco può autorizzare il concessionario a collocare nel loculo concessionato la salma di un defunto diverso da quello indicato nell'atto di concessione, previa modifica del medesimo atto.
3. Gli eredi del concessionario deceduto, entro un anno dal decesso dello stesso devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri

inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti. In difetto, provvede a tale designazione l'Ufficio individuando l'erede la cui residenza risulti essere la più prossima alla Sede Municipale.

4. Il concessionario che trasferisca la propria residenza deve comunicare all'Ufficio il suo nuovo recapito, da annotarsi nel fascicolo individuale della concessione.
5. E' vietata la cessione del diritto d'uso di fosse, loculi, cappelle, cellette ossario e nicchie cinerarie tra privati.

#### **Art.30 – Tariffe.**

Le tariffe sono di competenza della Giunta comunale, che provvede a definirne gli importi.

## **CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE**

#### **Art.31 – Disposizioni generali**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari o per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del D.P.R. 285/1990.
3. L'ufficio tecnico comunale provvede alla stesura delle planimetrie in scala 1:1500 del cimitero esistente nel territorio comunale; detta planimetria comprenderà anche le zone di rispetto cimiteriale.
4. La planimetria deve essere aggiornata quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quello esistente siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
5. Copia di dette planimetrie dovranno essere trasmesse a tutti gli uffici comunali competenti.

#### **Art.32 – Costruzione dei cimiteri.**

I progetti di ampliamento del cimitero esistente e la costruzione di cimiteri nuovi, devono essere redatti conformemente alle norme di cui al Capo X del D.P.R. 285/1990, alle leggi sanitarie vigenti e alla D.G.R. n. 433 del 04.04.2014 (allegato A).

#### **Art.33– Aree del cimitero.**

Il cimitero comprende:

- un'area destinata ai campi di inumazione;
- un'area destinata ai loculi;
- un ossario comune all'interno della chiesetta cimiteriale;
- un'area destinata alle cellette ossario;
- un'area destinata alla dispersione delle ceneri.

## **CAPO III AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI**

#### **Art.34 – Autorizzazioni**

1. I permessi per sepolture in campi d'inumazione sono rilasciati a domanda, e formalizzati mediante specifica autorizzazione.
2. Alle sepolture a sistema di inumazione si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 e dal presente Regolamento.
3. L'autorizzazione comporta il diritto d'uso della sepoltura (diritto di sepolcro) a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

4. Il diritto di sepolcro è cosa fuori commercio e perciò non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso. Il diritto suddetto è trasmissibile in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.
5. L'autorizzazione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

#### **Art.35 - Concessioni per sepolture private**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e/o di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepolture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie per singole urne cinerarie)
  - b) sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia)
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
5. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 e dal presente Regolamento.
6. La concessione, regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - b) la durata;
  - c) la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;
  - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
  - e) l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - f) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

#### **Art.36 – Intestazione delle concessioni e uso delle sepolture private**

1. Le concessioni cimiteriali, oltre che a persone fisiche, possono essere rilasciate anche ad Enti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 285/90.
2. In ogni caso una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Il Responsabile del Servizio provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente ai concessionari.
4. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
5. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.93 del D.P.R. 285/1990, la famiglia del concessionario è da ritenersi composta dal coniuge / unito/a civilmente / convivente di fatti, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

6. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione; per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
7. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

#### **Art.37 - Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92, D.P.R. 285/1990, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 50.
2. La durata è fissata:
  - a) in anni 99 (novantanove) per sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia)
  - b) in anni 40 (quaranta) per sepolture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie per singole urne cinerarie).
3. La concessione decorre dalla data della sottoscrizione del relativo atto. In mancanza di atto di concessione, la stessa decorre dalla data della prima inumazione o tumulazione, verificata nella tomba.
4. Alla scadenza della concessione le tombe di famiglia, i loculi, le cellette ossario e le nicchie cinerarie tornano nella piena disponibilità del Comune.
5. A richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo per una sola volta per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione.

#### **Art.38 – Modalità di concessione**

1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 3, lett.a), del precedente art.31, può concedersi solo in presenza della salma o delle ceneri per i loculi, dei resti o delle ceneri per le cellette ossario e le nicchie per urne cinerarie.
2. La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma, a favore del richiedente di età superiore ai 75 anni, ovvero al richiedente di età inferiore che dimostri di non avere parenti o affini fino al terzo grado o che risulti coniuge superstite del defunto ed abbia un'età non inferiore ai 65 anni.
3. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, in linea verticale dal basso verso l'alto e viceversa, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
4. La concessione di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

#### **Art.39 – Manutenzione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri

che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nel caso di inadempienza, il Comune, previa diffida agli aventi causa o diritto, provvederà direttamente alla manutenzione salvo rivalsa coatta delle spese relative.

#### **Art.40 – Costruzione dell’opera – termini.**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma 2 dell’art.41, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal presente regolamento ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del provvedimento di assegnazione, pena la decadenza.
2. Le costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati nel rispetto delle indicazioni tipologiche e planivolumetriche indicate dalla Giunta Comunale, che avrà anche la facoltà di stabilire che i relativi progetti vengano predisposti unitariamente dagli assegnatari di aree diverse ma appartenenti ad un unico lotto.
3. le aree verranno assegnate con precedenza di richiesta in termine temporale, farà fede il timbro di arrivo all’Ufficio protocollo.

#### **Art. 41 - Tariffe e modalità di pagamento**

1. Tutte le sepolture da effettuarsi nei cimiteri del Comune di Zermeghedo sono soggette al pagamento di una tariffa, salvo i casi:
  - di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari, come attestato dai Servizi Sociali;
2. Il pagamento della tariffa dovrà essere eseguito contestualmente al rilascio della concessione e prima della tumulazione definitiva della salma ovvero, nel caso di proroga della concessione ai sensi del precedente art. 26, prima della scadenza della medesima.
3. Il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento debitamente motivato e sentiti i Servizi Sociali sullo stato di bisogno del richiedente, potrà concedere la rateizzazione per un periodo non superiore a 6 mesi.

#### **Art.42 – Divisione e subentri**

1. Più concessionari possono richiedere al Comune l’individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. Salvo dichiarazione preventiva e nominativa, da indicarsi nell’atto di concessione, il diritto al seppellimento degli stessi titolari di concessione o del diritto di sepoltura è dato dall’ordine di premorienza.
3. Le eventuali controversie fra i titolari di una tomba vanno risolte direttamente dai medesimi, restando estraneo il Comune ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra i concessionari.
4. La richiesta deve essere redatta nella forma dell’istanza e trova applicazione nel D.P.R. n. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
5. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia, personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
6. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
7. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un’unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l’unicità della concessione nei confronti del Comune.

8. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titoli sulla concessione ai sensi dell'art.43, sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
9. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art.43, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
10. Trascorso il termine di 12 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.32, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **Art.43 - Cessazione della concessione**

Le concessioni, oltre che per estinzione a seguito di scadenza naturale, cessano per rinuncia, decadenza o revoca.

#### **Art.44 - Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ai sensi del precedente art.44, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine di concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti mortali o ceneri, previa comunicazione agli interessati provvederà il Comune, collocando i medesimi rispettivamente nell'ossario comune o nel cinerario comune, se previsto.

#### **Art. 45 - Rinuncia a concessione di sepoltura individuale**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui alla lettera a) comma 2 del precedente art.44 (loculi, cellette ossario o nicchie per singole urne cinerarie) quando la sepoltura non è stata occupata da salma o resti o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
2. La rinuncia alla concessione di loculi, cellette ossario o nicchie per singole urne cinerarie comporta il rientro degli stessi nella disponibilità del Comune.
3. Si dà corso a rinuncia solo in caso di fossa, loculo o cappella liberi da salma, e previa richiesta scritta del concessionario.
4. Al concessionario che volontariamente rinunci alla concessione è riconosciuto un importo a risarcimento del periodo residuo della concessione non goduto. Il rimborso viene calcolato ad 1/60 della tariffa di concessione in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero

o frazione superiore a 6 mesi di residua durata. Le spese per l'eventuale liberazione da salma della fossa, loculo o celletta sono a carico degli aventi interesse.

5. Non si fa luogo a rimborsi per le rinunce che intervengono negli ultimi 5 anni della concessione.
6. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 46 - Rinuncia a concessione di tomba di famiglia**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui alla lettera b) comma 2 del precedente art.44 (tombe di famiglia), salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa;
  - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. Al concessionario che volontariamente rinunci alla concessione è riconosciuto un importo a risarcimento del periodo residuo della concessione non goduto. Il rimborso viene calcolato ad 1/198 della tariffa di concessione in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata. Le spese per l'eventuale liberazione da salma della tomba di famiglia sono a carico degli aventi interesse.
3. Il concessionario di una tomba avuta in uso perpetuo, in possesso di regolare contratto di concessione, può ad essa rinunciare, avendo diritto al rimborso del 50% della tariffa in vigore per la concessione di tomba di famiglia avente similari caratteristiche.
4. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art.47 - Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare le concessioni di qualsiasi area o manufatto quando ciò sia necessario ai fini di assicurare l'ampliamento o la modificazione topografica del cimitero, o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. A tal fine il Responsabile del Servizio può disporre l'avvio della procedura di revoca delle concessioni, nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento:
  - riconoscendo al concessionario un risarcimento calcolato secondo le modalità di cui agli articoli precedenti, con spese interamente a carico del Comune. I manufatti insistenti sulle fosse rientrano nella disponibilità del concessionario che ne faccia espressa richiesta scritta,
  - oppure
  - concedendo agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione dalla stessa individuati, con spese interamente a carico del Comune.
3. Dell'avvio della procedura di revoca dovrà esser data notizia al concessionario, qualora noto, o in difetto mediante preventiva pubblicazione per sessanta giorni all'Albo comunale e presso il cimitero interessato di apposito avviso indicante il giorno e l'ora previsti per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Art.48 - Decadenza**

1. La concessione viene a decadere qualora la tomba di famiglia, il loculo, la celletta ossario o la nicchia cineraria vengano per qualsiasi motivo lasciati liberi per traslazione della salma o dei resti mortali nonché:
  - quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione o cremazione.
  - quando venga accertato che la concessione sia stata oggetto di lucro o di speculazione.
  - in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
  - quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati.
  - quando la sepoltura privata risulti in stato di perdurante grave stato di abbandono e/o di incuria dei manufatti, o per morte degli aventi diritto.
  - quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
  - quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. Al pronunciamento di decadenza si perviene previa diffida al concessionario di agire entro un ragionevole termine, notificata allo stesso.
3. In caso di inadempienza il pronunciamento di decadenza viene formalizzato con provvedimento del Responsabile del servizio notificato al concessionario.
4. Nel caso di irreperibilità del concessionario la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e presso il cimitero per un periodo di 60 giorni .
5. La decadenza della concessione di fossa, loculo, celletta ossario o nicchia cineraria comporta il rientro degli stessi nella disponibilità del Comune.
6. Con lo stesso provvedimento viene fissata la data in cui incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno in sopralluogo per la redazione di verbale dello stato di consistenza del manufatto.
7. Nel caso di pronunciamento di decadenza della concessione nulla sarà dovuto al concessionario.

#### **Art.49 - Provvedimenti conseguenti la decadenza**

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere ovvero il loro restauro, secondo opportunità, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art.50 - Concessioni pregresse**

1. Salvo quanto disposto dall'art.97, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, presumibilmente di durata perpetua, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, e per le concessioni stipulate successivamente fino al 21/10/1975, per le quali non è rinvenibile l'atto di concessione, la cui durata è da stabilirsi in 99 anni, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

## **CAPO IV INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **Art.51 – Inumazioni.**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
  - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
  - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree di concessione;
2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun quadro e poi, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

### **Art.52 – Cippo.**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targa di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta di privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba e/o di una lapide, a carico del richiedente.
4. L'installazione delle laidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 285/1990.
6. I manufatti di cui ai commi precedenti potranno essere apposti solo dopo 6 mesi dalla data di inumazione.

### **Art.53 – Disposizioni generali per i campi di inumazione.**

1. I cimiteri devono essere dotati di campi di inumazione distinti per le diverse destinazioni:
  - inumazioni ordinarie decennali;
  - inumazioni straordinarie quinquennali a seguito di estumulazioni;
  - inumazioni ordinarie di feti o bambini di età inferiore ai 10 anni;
  - inumazioni ordinarie di arti.
2. I cimiteri possono essere dotati di campi per inumazioni private.
3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90.

### **Art.54 – Tumulazioni.**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.
3. Il tempo ordinario di tumulazione è di 40 anni, prorogabile di ulteriori 20 anni.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90, dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93 e della D.G.R. n. 433 del 04.04.2014 – allegato A.

5. Per il riutilizzo dei sepolcri a tumulazione preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 285/90, privi dei requisiti costruttivi di cui all'art 76 del medesimo D.P.R., si applica quanto previsto dall'art. 106 dello stesso D.P.R e dall'art 16 della Circ.Min.Sanità n.24/93.
6. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93 e D.G.R. n. 433 del 04.04.2014 – allegato A).

#### **Art.55 – Tumulazioni provvisorie.**

1. La tumulazione provvisoria di una salma, è consentita a richiesta scritta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per un tempo limitato.
2. Il Responsabile del Servizio incaricato può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri in appositi loculi, individuati tra quelli retrocessi e disponibili ed aventi le caratteristiche dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, nei seguenti casi:
  - qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
  - qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione già occupati da salma da estumularsi;
  - qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente allo scopo di consentire l'esecuzione i lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
3. La concessione per la tumulazione provvisoria è subordinata al preventivo pagamento della tariffa di concessione del loculo privato di collocazione definitiva della salma, ovvero, nel caso di salma destinata ad essere ospitata in cappella privata, al preventivo pagamento della tariffa di concessione del loculo temporaneamente occupato. Sono in ogni caso a carico del richiedente tutte le spese relative alla tumulazione, estumulazioni e traslazione della salma.
4. Qualora il concessionario non dovesse procedere alla tumulazione in sepoltura privata entro i termini stabiliti, l'Ufficio procederà all'assegnazione definitiva del loculo assegnato provvisoriamente.
5. Le tumulazioni provvisorie di cui ai commi precedenti sono soggette ad un unico rinnovo, previa richiesta scritta e motivata da parte del richiedente.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.

### **CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **Art.56 – Esumazioni ordinarie.**

1. Le esumazioni ordinarie vengono effettuate dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni.
2. Le prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono applicate secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, dalla Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/1998, e dal D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

#### **Art.57 – Modalità e termini per l'effettuazione delle esumazioni ordinarie.**

1. Annualmente vengono predisposti, per ciascun cimitero, gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

2. Le esumazioni ordinarie, si eseguono dopo 10 anni dalla inumazione. Secondo l'articolo 39, comma 1, L.R. n. 18/2010, le esumazioni ordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenario delle esumazioni ordinarie dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso all'Albo Pretorio e sugli appositi spazi presso ciascun cimitero per sessanta giorni, allo scopo di permettere agli interessati, entro i trenta giorni successivi, di comunicare all'Ufficio la propria intenzione in ordine al deposito dei resti mortali.
4. Le esumazioni si effettuano in date stabilite dall'Ufficio, previa affissione di apposito avviso all'interno del cimitero comunale.
5. Qualora la salma esumanda non risulti completamente mineralizzata, la stessa sarà ricollocata nella fossa di originaria inumazione ovvero, se previsto, sarà inumata nel campo degli indecomposti.
6. Se completamente mineralizzati, i resti mortali vengono raccolti nell'ossario comune, ovvero in cellette ossario o in altri loculi concessionati ai familiari che ne facciano richiesta.
7. Le operazioni di esumazione ordinaria sono assicurate dal Comune con oneri a carico dei famigliari.
8. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 254/2003 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

**Art.58 – Esumazioni straordinarie.**

1. Le esumazioni straordinarie si eseguono a richiesta dell'attività giudiziaria in qualunque epoca dell'anno o unicamente nei mesi da ottobre ad aprile, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportare le salme in altre sepolture o per cremarle.
2. Per i morti di malattia contagiosa l'esumazione non può essere autorizzata a meno che non siano decorsi due anni dalla morte ed il coordinatore sanitario dichiara che la stessa può eseguirsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

**Art.59 – Estumulazioni ordinarie.**

1. Le estumulazioni ordinarie, per motivi igienico – sanitari, si eseguono dopo 20 anni dalla tumulazione e sono regolate dal Responsabile del Servizio. Per le salme tumulate in sepolture private, l'estumulazione ordinaria avviene, su richiesta degli interessati, trascorsi 20 anni dal decesso.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati, dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura per consentire la ripresa del processo di mineralizzazione, in un particolare settore del campo per un periodo minimo di 5 anni.
3. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario.
4. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

**Art.60 – Estumulazioni straordinarie.**

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

**Art.61 – Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie.**

Dell'inizio delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie è dato avviso almeno 6 mesi prima a mezzo di appositi cartelli affissi all'albo pretorio del Comune e ai cancelli d'entrata del cimitero.

**Art.62 – Oggetti da recuperare.**

1. I familiari che ritengono che la salma da esumare o da estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono farne avviso prima dell'esumazione o dell'estumulazione e possibilmente presenziare all'operazione stessa.
2. Il materiale richiesto e non ritirato entro due mesi dal giorno dell'esumazione o dell'estumulazione rimane di proprietà del Comune.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba, se non richiesti dagli interessati, restano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero.
4. Sono conservate a cura del Comune le opere di pregio artistico o storico.

**CAPO VI  
CREMAZIONE**

**Art.63 – Crematorio.**

1. Il servizio di cremazione viene assicurato dagli impianti crematori.
2. Il Comune può stipulare apposite convenzioni con gli impianti crematori vicini.

**Art.64 - Disposizioni in materia di cremazione.**

1. A norma dell'art. 46 della L.R. n. 18/2010, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 130/2001. Il certificato necroscopico non necessita di legalizzazione.
2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo, né il nulla osta dell'autorità giudiziaria.
3. È istituito presso questo comune il registro per la cremazione, tenuto dall'ufficio di stato civile
4. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha già manifestato la propria volontà di essere cremato.
5. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile; a tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.
6. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 3 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 5.

**Art.65- Manifestazione di volontà ai fine della cremazione, della dispersione e dell'affido.**

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione avviene con le modalità previste dall'articolo 3, c. 1, lett. b) della legge n. 130/2001.

2. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3, c. 1, lett. b). n. 1 e 2, della legge n. 130/2001.
3. Ai fini dell'affidamento dell'urna cineraria la legge regionale Veneto n. 18/2010 non richiede la manifestazione di volontà da parte del defunto. In caso di pluralità di aventi titolo all'affidamento è richiesto il consenso di tutti gli stessi all'affidamento.

**Art.66 – Consegna e destinazione finale dell'urna cineraria.**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.
2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nel cimitero in apposita nicchia o mediante interrimento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 46 sono annotati:
  - a) numero progressivo e data;
  - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
  - c) modalità di espressione della volontà;
  - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
  - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
  - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
  - g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente.

**Art. 67 – Dispersione delle ceneri**

1. L'ufficiale dello stato civile di questo Comune autorizza la dispersione delle ceneri per le persone decedute in questo Comune, per le ceneri già presenti nei cimiteri di questo Comune e per le ceneri derivanti dalla cremazione di cadaveri precedentemente sepolti nei cimiteri di questo Comune.
2. L'ufficiale di stato civile di questo Comune che autorizza la dispersione delle ceneri in altro Comune non è tenuto a chiedere il preventivo nulla osta del Comune ove le ceneri saranno disperse.
3. Nel territorio di questo comunale la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nell'apposita area cimiteriale.
4. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
5. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
6. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono nelle zone collinari, in aree naturali ad una distanza di almeno 200 metri da insediamenti abitativi e nel torrente Chiampo, nel tratto del Comune di Zermeghedo, in condizioni di alveo pieno.

7. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
8. Per la dispersione in acqua è vietata l'immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, ancorchè l'urna sia in materiale biodegradabile
9. La dispersione avviene nell'apposita area cimiteriale individuata.
10. E' vietata la dispersione in aria (al vento).
11. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
12. Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota deve essere smaltita a cura del richiedente.
13. Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario annesso al regolamento comunale di polizia mortuaria, le seguenti operazioni:
  - dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
  - dispersione eseguita dal personale autorizzato dal comune;
14. In mancanza dei soggetti di cui all'art. 3, c.1, lett. d) della legge 130/2001, provvede alla dispersione il personale individuato come segue: ditta incaricata dal Comune.
15. Nel caso il defunto non abbia scelto il luogo della dispersione o se questo non sia tra quelli consentiti, spetta al coniuge o ai parenti aventi titolo la scelta del luogo di dispersione.

#### **Art. 68 - Affidamento dell'urna cineraria e luogo di conservazione**

1. Per l'affidamento dell'urna cineraria ai familiari ai fini della conservazione non è richiesta alcuna autorizzazione ma è sufficiente il verbale di consegna.
2. Tra i familiari è compreso/a anche l'unito/a civilmente ed il/la convivente di fatto, a norma della legge n. 76/2016.
3. L'urna deve essere conservata in luogo chiuso, confinato e stabile (nicchia, teca, vano, ecc.) protetta contro ogni profanazione.
4. Il Comune si riserva la possibilità di controlli sulla regolarità della conservazione dell'urna, previo accordo con l'affidatario.

### **TITOLO III**

#### **CAPO VII POLIZIA DEI CIMITERI**

#### **Art.69 – Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Sindaco, e pubblicizzato mediante appositi cartelli informativi collocati agli ingressi.
2. Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al cimitero al di fuori dell'orario stabilito.

#### **Art.70 – Riti funebri e manifestazioni**

1. All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri in forma civile e religiosa, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Le celebrazioni avvengono negli spazi ad esse dedicati.
3. A tal fine il Comune può mettere a disposizione spazi presso i propri immobili da adibire temporaneamente a Sale del Commiato (vedi D.G.R. n. 982 del 17.06.2014).
4. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'Ufficio.
5. Manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri devono essere previamente autorizzate dal Sindaco.

#### **Art.71 – Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli**

1. Nei cimiteri si può entrare solo a piedi. Alle persone disabili è consentito l'ingresso con i mezzi di deambulazione in uso.
2. All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali.
3. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc. Tali automezzi possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.
4. Nei Cimiteri è vietato l'ingresso:
  - alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione.
  - alle persone abbigliate in maniera indecorosa od indecente
  - a coloro che intendono svolgere attività di questua
  - ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

#### **Art.72 – Norme di comportamento all'interno dei cimiteri**

1. Salve le più gravi conseguenze di natura penale, nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione ed il decoro del luogo, ed in specie:
  - Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce
  - Introdurre animali al seguito, ad eccezione dei cani guida che accompagnino persone non vedenti
  - Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.
  - Introdurre oggetti irriverenti.
  - Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.
  - Consumare cibi e bevande.
  - Rimuovere dalle tombe fiori, piante, ornamenti e lapidi.
  - Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.
  - Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.
  - Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
  - Disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in particolare con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari
  - Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati.
  - Eseguire iscrizioni sulle tombe altrui e lavori senza autorizzazione dei concessionari.
  - Danneggiare e/o deturpare manufatti
  - Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.
  - Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati.
2. I predetti divieti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi e/o frasi offensive del culto professato dai dolenti, è diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Art.73 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni**

1. Il concessionario è tenuto ad iscriverne sulle sepolture il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui si riferiscono la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato all'Ufficio completo di traduzione in italiano.
4. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacertà del luogo.
5. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, ricordi e simboli nelle forme, misure, colore e materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
6. I manufatti di cui al comma precedente potranno essere apposti solo dopo 6 mesi dalla data di inumazione.
7. Dai cimiteri saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ed i manufatti in genere ritenuti indecorosi. Potrà altresì essere disposta d'ufficio la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti –quali corone, vasi, piante, ecc. –che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque maniera non si addicano all'estetica e/o sobrietà del cimitero, o che col tempo siano divenuti indecorosi.
8. I provvedimenti di rimozione verranno adottati dal Responsabile del Servizio previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

#### **Art.74 – Fiori e piante ornamentali**

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la deposizione di fiori purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura.
2. Gli ornamenti di fiori freschi una volta avvizziti dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i tumuli, il personale addetto è tenuto a toglierli provvedendo per la loro distruzione.
3. Nei periodi opportuni in cimitero avrà luogo la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

### **CAPO VIII IMPRESE E LAVORI DI PRIVATI**

#### **Art.75 – Accesso nei cimiteri per l'esecuzione dei lavori**

1. Compete al Comune l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.
2. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
3. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
4. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

5. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria.
6. E' tassativamente vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
7. Per lo svolgimento delle loro attività, alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature ed arredi di proprietà del Comune.
8. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

#### **Art.76 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. n.285/90 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale, possono autorizzarsi altri loculi, subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture ad inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente di 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenute nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con il permesso del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma del presente articolo.
9. Le autorizzazione ed i permessi di cui sopra possono ottenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di allocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, lapidi, ricordi e similari.

#### **Art.77 – Responsabilità e deposito cauzionale.**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni causati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata, con le modalità di cui all'articolo precedente, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

#### **Art.78 – Recinzione delle aree e materiali di scavo.**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve cingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso, l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Art.79 – Introduzione e deposito di materiali**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e negli orari stabiliti dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria; la sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

#### **Art.80 – Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria.
2. L'esecuzione dei lavori da parte delle imprese all'interno dei cimiteri è consentita esclusivamente nei giorni feriali. Nei giorni festivi, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

#### **Art.81 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti**

1. Il Responsabile del Servizio, in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

#### **Art.82 – Vigilanza**

1. Il Responsabile dell'area tecnica vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzioni di sepolture familiari e propine all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli articoli 80 e 82 del presente regolamento.

#### **Art.83 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.
2. E', altresì, tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso

- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi e dei divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
4. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si estendono al personale esterno eventualmente incaricato.

## **CAPO IX**

### **ATTIVITA' FUNEBRE E GESTIONE DEI CIMITERI**

#### **Art.84 – Imprese per attività funebre: funzioni**

1. Le imprese che svolgono attività funebre possono espletare le seguenti prestazioni:
- a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;
  - b) vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale, ad esclusione dei prodotti lapidei;
  - c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
  - d) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;
  - e) trattamenti di tanatocosmesi;
  - f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
2. L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale, è invece compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato.
3. Lo svolgimento dell'attività funebre è disciplinato dall'art.5 della L.R. n.18/2010.

#### **Art.85 – Imprese per gestione dei cimiteri: funzioni**

1. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
2. La gestione dei cimiteri comprende:
- a) il servizio di custodia;
  - b) la conservazione, per ogni cadavere, di tutte le autorizzazioni rilasciate dell'ufficiale dello stato civile;
  - c) la tenuta di un apposito registro contenente i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni;
  - d) la consegna all'ufficio comunale di polizia mortuaria dei verbali delle eseguite operazioni cimiteriali;
  - e) ogni altro lavoro ordinato dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, nell'ambito della gestione cimiteriale.

3. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.
4. Lo svolgimento della gestione dei cimiteri è disciplinato dall'art.28 della L.R. n.18/2010.

#### **Art.86 – Divieti**

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

### **TITOLO III**

#### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art.87 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

All'interno del cimitero comunale può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

#### **Art.88 – Mappa**

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni, delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è strumento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero, che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
4. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazioni cimiteriale.
5. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e) gli estremi del titolo costitutivo;
  - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - g) la natura e la durata della concessione;
  - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Art.89 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt.52 e 53 del D.P.R. n.285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

#### **Art.90 – Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta della mappa di cui all'art.93, terrà annotati, in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero ed annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
  - a) le generalità del defunto;
  - b) il numero della sepoltura.

#### **Art.91 – Scadenziario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

### **CAPO II**

#### **NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art.92 – Efficacia delle disposizioni del regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente, presentare al Comune atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **Art.93 – Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni e imbalsamazioni) o una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. Le operazioni di cremazione di resti mortali, esumazione, estumulazione e traslazione richiedono l'assenso espresso personalmente da parte dei soggetti di cui agli artt. 74 e segg. del codice civile e, in caso di pluralità di parenti di pari grado, da tutti gli stessi.
2. In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

**Art.94 – Responsabile del Servizio di polizia mortuaria.**

1. Ai sensi dell'art.51, commi 3 e 3 bis, della Legge n.142/90, spetta al Responsabile del Servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi del T.U. n. 267/2000.